



Roma, 19/09/2012

Ufficio: DIR
Protocollo: 201200006124/A.G.
Oggetto: **Ricetta elettronica – Linee guida per l'adeguamento delle procedure informatiche della ricetta elettronica**
Circolare n. 8073

SS
SSN
IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ricetta elettronica:
***pubblicate le linee guida per l'adeguamento dei sistemi informatici
da parte dei medici, delle farmacie e delle Regioni
per la compilazione on-line della ricetta e trasmissione dei relativi dati***

Come già evidenziato nelle precedenti circolari federali in materia (cfr n. 7901 del 21.2.2012 e n. 8006 del 13.7.2012), ha ormai preso avvio il processo di dematerializzazione della ricetta medica cartacea.

Nell'ambito di tale processo, a conclusione di un lavoro congiunto tra Ministero della Salute, AIFA e Ministero dell'economia e delle finanze e Sogei, sono state predisposte e pubblicate sul portale della tessera sanitaria (www.sistemats.it) le linee guida per l'adeguamento delle procedure informatiche della ricetta elettronica (cfr all. 1), ai fini della trasmissione delle informazioni previste dall'art. 15, comma 11-bis, del DL 95/2012 convertito nella L 135/2012 (c.d. "Spending review"), relativo all'indicazione del principio attivo nella ricetta SSN.

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Come si ricorderà (cfr circolare federale n. 8044 del 18.8.2012) con tale disposizione è stato infatti previsto che il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità ; il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 11 del DL 1/2012 convertito nella L 27/2012 (c.d. "Cresci Italia").

Il documento in oggetto reca le indicazioni tecniche per l'adeguamento dei sistemi informatici da parte dei medici, delle farmacie e delle Regioni autorizzate ai fini della compilazione della ricetta on-line e della trasmissione dei relativi dati.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

All. 1